



Istituto Comprensivo Statale "FRANCESCO BERNI"  
Piazza A. La Marmora, 1 - 51035 Lamporecchio (PT) - Tel. 0573/800680  
Codice Ministeriale: PTIC81800Q - Codice Fiscale: 80009210479  
e-mail: [ptic81800q@istruzione.it](mailto:ptic81800q@istruzione.it) - Posta certificata: [ptic81800q@pec.istruzione.it](mailto:ptic81800q@pec.istruzione.it)  
[www.iclamporecchio.edu.it](http://www.iclamporecchio.edu.it)

Ai Genitori

Agli Studenti

Ai Docenti

Scuola Secondaria "Francesco Berni"

Atti- sito

**OGGETTO: limite annuale delle assenze e validità dell'anno scolastico – Scuola Secondaria di I grado**

Si ricorda agli studenti e alle famiglie che, in base all'art. 14 comma 7 del DPR 22/06/2009 n. 122, ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, **è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato**; si precisa che il monte ore annuale di lezione per la Scuola Secondaria di I grado è stabilito dalla norma in 990, ma che esso può subire lievi variazioni in relazione a situazioni particolari in cui si viene a trovare la scuola (es. chiusura disposta per allerta meteo,...) o sulla base del calendario regionale delle lezioni e in questo senso deve essere considerato l'aggettivo "personalizzato" sopradetto. Nel conteggio delle ore di assenza sono considerati anche i ritardi, gli ingressi posticipati, le uscite anticipate, i giorni di sospensione per motivi disciplinari. I genitori possono controllare i giorni di assenza consultando il Registro Elettronico.

Considerando lo svolgimento delle 990 ore previste dalla norma, ad esempio, lo studente dovrà aver frequentato almeno 743 ore di lezione, non superando le 247 ore di assenza totali. Qualora l'alunno non si avvalga dell'insegnamento della Religione Cattolica e chiedi di uscire dall'Istituto durante l'ora di IRC, dal monte ore annuale devono essere detratte 33 ore, in questo caso lo studente non dovrà superare le 239 ore di assenza totali.

Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 22 marzo 2022, ha definito i criteri generali che legittimano i **casi eccezionali, certi e documentati, per la concessione di speciali deroghe al limite massimo di assenze, purché ciò non pregiudichi la possibilità del Consiglio di Classe di valutare l'allievo in tutte le materie.**

I casi eccezionali che giustificano il superamento del limite massimo delle ore di assenza comprendono:

- Assenze per seri e documentati motivi di salute;
- Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia;

- Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati.

**Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali previsti, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.**

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Giulia Angela Iozzelli  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs39/93)